



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott. Francesco Micela	Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice rel. ed est.
dott.ssa Sara Marino	Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 10128/2024 R.G., vertente

tra

ARCIDONNA ONLUS (C.F.: 97027370828), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Badagliacca, giusta procura in atti
ricorrente

e

COMUNE DI USTICA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Patanella, giusta procura in atti
resistente

Oggetto: reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 15/8/2024, l'Associazione ARCIDONNA ONLUS ha proposto reclamo avverso l'ordinanza *ex art. 700 c.p.c.* del 25/7/2024, notificata a mezzo pec in data 5/8/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa Associazione, contenente la richiesta di ordinare all'Amministrazione comunale di Ustica l'immediata rimozione delle fotografie apposte sul cassonetto della raccolta differenziata (ritraenti, rispettivamente, sulla parte frontale del container, una donna fotografata da tergo con indosso abbigliamento intimo succinto in procinto di uscire dal mare, e sul retro del container, una donna a seno nudo che nuota sott'acqua), e comunque, di disporre ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il grave pregiudizio derivante dalla lesione dell'immagine e della dignità della donna.

A sostegno del reclamo, l'Associazione ricorrente, quanto al requisito del *fumus boni iuris*, ha evidenziato, ribadendo le ragioni già esposte nell'originario ricorso d'urgenza, la grave lesione alla dignità femminile derivante dalla collocazione delle predette immagini su un cassonetto dell'immondizia, la non attinenza delle foto rispetto al servizio da promuovere (raccolta differenziata dei rifiuti), nonché la natura diseducativa per le nuove generazioni del messaggio contenuto nelle predette foto. Quanto al *periculum in mora*, ha sottolineato la natura permanente, grave ed irreparabile del danno cagionato dal Comune.

Con memoria depositata il 18/9/2024 si è costituito il Comune di Ustica, il quale, premettendo che l'immagine utilizzata per abbellire la struttura metallica dell'isola ecologica è costituita da una fotografia del noto fotografo usticese Domenico Drago, destinataria di diversi premi internazionali e pubblicata in numerose riviste specialistiche, ha contestato la fondatezza del reclamo, sottolineando come l'immagine evochi piuttosto il parallelismo tra donna e natura e come il nudo femminile ivi utilizzato, lungi dall'essere volgare o lesivo della dignità della donna, costituisca espressione artistica di gusto e stile, e risulti idoneo a sensibilizzare i visitatori dell'isola circa l'importanza della raccolta differenziata. Quanto al *periculum*, ha negato l'esistenza del danno lamentato dall'Associazione, sottolineando in proposito la recente conclusione della stagione turistica, con conseguente riduzione dell'utenza presente sul territorio.

All'udienza camerale del 27 settembre 2024, le parti hanno insistito nelle rispettive domande e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso proposto dalla Arcidonna ONLUS è giuridicamente infondato e deve, pertanto, essere rigettato per difetto del requisito del *fumus boni iuris*.

Le fotografie apposte sull'isola ecologica del Comune di Ustica, opera del noto fotografo usticese Domenico Drago ed oggetto di diversi premi e pubblicazioni anche di caratura internazionale, non cagionano la dedotta lesione alla dignità o all'immagine femminile, intesa come valore oggettivo ed assoluto da tutelare, e costituiscono piuttosto immagini connotate da qualità artistica e dotate di capacità evocativa circa il legame tra il corpo femminile e la tutela della natura.

In particolare, le fotografie in questione – nel ritrarre l'una (apposta sulla parte frontale del container) una donna fotografata da tergo con indosso abbigliamento intimo succinto appoggiata su uno scoglio ed in procinto di uscire dal mare, l'altra (posta sul retro del

container) una donna a seno nudo che nuota sott'acqua - richiamano l'incantevole bellezza dei fondali marini incontaminati di Ustica (peraltro, essi stessi assurti di recente a rinomato simbolo della difesa del patrimonio ambientale), fondali che appaiono esaltati e magnificati dalla presenza di un corpo femminile dalle proporzioni perfette, evocando l'idea della magnificenza della natura, della quale tanto il mare quanto la donna costituiscono tra le più significative espressioni.

Il legame tra questa idea e la raccolta differenziata dei rifiuti è chiaramente percepibile: solo un corretto conferimento dei rifiuti - cui è funzionale la collocazione di un'isola ecologica - consente di contribuire a preservare la bellezza incontaminata della natura. Ne consegue che le immagini scelte per rivestire il container svolgono, senza volgarità, la funzione di attirare l'attenzione dell'utente e di sollecitare la sua sensibilità al rispetto dell'ambiente tramite il corretto conferimento dei rifiuti.

Nessuna mercificazione del corpo femminile né uso distorto della relativa rappresentazione possono ravvisarsi nelle fotografie in questione, costituendo le stesse, piuttosto, positivo esempio di pubblicità c.d. mitica, genere pubblicitario che, com'è noto, al contrario di quello c.d. referenziale che mira a produrre spot e annunci realistici, crea intorno ad un prodotto o ad un servizio (nella specie, la raccolta differenziata) un senso e un valore attraverso la fantasia o l'immaginazione e mediante l'accostamento del prodotto o servizio ad eroi, leggende e/o simboli, quale, nella specie, l'abbinamento tra raccolta differenziata, tutela dell'ambiente e della natura e bellezza del corpo femminile.

3. Non possono in proposito condividersi le doglianze sollevate dalla reclamante circa il preteso accostamento contenuto nelle fotografie tra la donna ed i rifiuti, né con riferimento alla valenza diseducativa per le nuove generazioni del messaggio contenuto nelle immagini in questione.

Quanto al primo aspetto, è già stato ampiamente illustrato come la capacità evocativa contenuta nelle fotografie non alluda all'accostamento donna-rifiuto, bensì alla diversa associazione donna-natura.

Quanto al secondo profilo, deve escludersi che le immagini in questione contengano un messaggio antieducativo per i giovani: le fotografie, invero, non richiamano alcuna idea di donna-oggetto, né legittimano fenomeni di discriminazione sessuale o di violenza di genere, attirando piuttosto l'attenzione degli utenti - di qualunque età e sesso - sull'importanza della raccolta differenziata e sulla relativa strumentalità rispetto alla

salvaguardia della natura, natura della quale tanto il mare quanto la donna costituiscono fondamentali elementi.

Il valore artistico delle fotografie in questione e la sopra illustrata attinenza delle stesse rispetto al servizio da promuovere devono, pertanto, ritenersi prevalenti rispetto alle considerazioni svolte dall'Associazione reclamante a sostegno della dedotta offesa arrecata dalle stesse alla sensibilità diffusa.

La circostanza che la rappresentazione di un corpo femminile nudo o seminudo – in connessione con un luogo ove sono conferiti rifiuti – abbia offeso la sensibilità di taluni (come si evince dalle argomentazioni e dalla documentazione offerta dall'Associazione reclamante) rende opinabile la scelta delle immagini da parte dell'Amministrazione comunale, ma ciò non basta, alla luce delle ragioni esposte, per ravvisare una condotta propriamente antiggiuridica, come tale meritevole di essere sanzionata con la rimozione o con altro rimedio.

Non tutto ciò che provoca soggettivamente un sentimento di offesa alla sensibilità di alcuni si traduce infatti necessariamente nella lesione oggettiva di un interesse giuridicamente protetto.

4. In conclusione, il reclamo deve essere rigettato.

Quanto alla regolamentazione delle spese del presente procedimento, tenuto conto delle ragioni poste a base della decisione e della particolarità delle questioni affrontate, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il reclamo proposto dalla Associazione Arcidonna ONLUS;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 30 settembre 2024.

Il Giudice rel. ed est.

Gabriella Giammona

Il Presidente

Francesco Micela

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011, n. 44.